



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Caduta di un albero in strada: chi paga il risarcimento?

Autore: SosTariffe.it | 21/05/2016



Per stabilire chi eroga il risarcimento per la caduta di un albero in strada, si fa riferimento alla classificazione delle strade e alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.

Sono tante in Italia le vittime dei sinistri stradali avvenuti a causa del maltempo. Diversi decessi sono causati dalla **caduta di un albero in strada: chi eroga il risarcimento** in questi casi? A meno che il temporale, la tromba d'aria o altri fenomeni siano talmente forti da sradicare un arbusto, gli incidenti si verificano principalmente a motivo della **scarsa o totale assente manutenzione** da parte dell'ente proprietario dell'arteria (strada comunale, provinciale, regionale etc etc...). I superstiti delle vittime, mogli e figli, si trovano quindi ad affrontare una causa legale per **l'accertamento delle responsabilità**.

La maggior parte dei processi vengono instaurati contro il **Comune, la Provincia o la Regione** (o avverso tutti) in cui si verifica l'incidente. Gli enti pubblici infatti, devono rispondere ai cittadini dei danni causati dalla propria incuria **[1]**, anche se, per motivi di estensione del territorio amministrato, non riescono a provvedere alla manutenzione e ad evitare la **caduta di un albero in strada**. E' importante capire **chi eroga il risarcimento** perché quando le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate in causa, tendono a negare ogni colpa (è il fenomeno del "palleggiamento" della responsabilità) con diverse motivazioni: dalla mancanza di legittimazione passiva al fatto che l'albero, al momento del sinistro, non si trovava in strada ma sul **marciapiede**.

Per capire **chi eroga il risarcimento** in base ai principi della legittimazione passiva, bisogna stabilire quale ente doveva provvedere alla manutenzione della strada facendo riferimento alla **classificazione delle strade** in statali, regionali, provinciali e comunali fornita dal **Codice della Strada [2]**. Lo stesso codice obbliga l'ente di riferimento a **garantire la sicurezza** e la fluidità della circolazione curando la manutenzione, la pulizia delle strade, delle pertinenze, degli impianti, dei servizi e facendo periodici controlli tecnici.

Quanto alla caduta di un albero dal **marciapiede**, quest'ultimo rientra appunto fra **le pertinenze** della strada **[3]** perché è considerato parte integrante della stessa, con o senza alberi impiantati. La Pubblica Amministrazione pertanto, non può sottrarsi al **risarcimento** sostenendo che l'arbusto è caduto dal marciapiede e non dalla strada. Può accadere che gli enti neghino inoltre la responsabilità ritenendo

che il fatto (**la caduta di un albero**) è dovuto a **forza maggiore**, il che impedirebbe di intervenire prontamente per evitare il sinistro.

Anche in questo caso la giurisprudenza aiuta i cittadini a far valere i propri diritti.

In una sentenza di qualche anno fa il **Tribunale di Nola** ha stabilito che quando l'albero è morto da tempo, privo di un saldo radicamento e in condizioni precarie perché l'ente non ha provveduto alla potatura, al taglio all'estirpazione definitiva, può bastare un colpo di vento a farlo cedere provocando un incidente grave. I giudici hanno quindi precisato che in questi casi l'evento non è ascrivibile a cause di forza maggiore **[4]** ma all'incuria dell'amministrazione.

Note

[1] Art. 2015 cod. civ. sul danno cagionato dalle cose in custodia. **[2]** Art. 2 co. 5° D.Lgs. 285/92 Codice della Strada. **[3]** Combinato disposto degli artt. 3, co. 1°, n. 33) e 24 co. 2°, 3° e 4° cod. str. **[4]** Trib. Nola, sent. del 31.01.06.